



COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Deliberazione n. **9** del **30/01/2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA

OGGETTO :	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017
------------------	--

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **gennaio**, alle ore **21,00**, nella sala adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALBASI Dr. Andrea	SINDACO	X	
RAI Mauro	ASSESSORE	X	
MARTINI Pietro	ASSESSORE	X	
MOLINARI Elisa	ASSESSORE	X	
RANCATI Monica	CONSIGLIERE	X	
MEZZADRI Marina	ASSESSORE	X	
MAFFI Paolo	CONSIGLIERE	X	
MONDANI Matteo	CONSIGLIERE	X	
RAGGI Davide	CONSIGLIERE	X	
MASERATI Silvana	CONSIGLIERE		X
CIVETTA Carlo	CONSIGLIERE	X	
ANDENA Anna-Maria	CONSIGLIERE	X	
FACCINI Claudio	CONSIGLIERE	X	
Totale		12	1

Partecipa il Segretario Comunale **Mezzadri Dr.ssa Elena** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **ALBASI Dr. Andrea** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco spiega brevemente la materia già approfondita nella seduta della competente Commissione Consiliare del 27 gennaio 2017.

Aprè quindi la discussione, a questo punto nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;

RICHIAMATA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e dato atto che:

- non è dovuta la TASI sugli immobili destinati ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- è istituito un fondo da ripartire fra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli;
- a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- è abrogato l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 relativo all'istituzione dell'Imposta Municipale secondaria;

VISTO il comma 42 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio 2017, che prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dall'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 si applichi anche all'anno 2017;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11/4/2016 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2016;

VERIFICATO che, dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalle norme sopra richiamate, emerge che dalla conferma delle aliquote in vigore per l'anno 2016, può derivare un gettito complessivo sufficiente ad assicurare l'equilibrio di bilancio e a garantire l'erogazione dei servizi comunali;

TENUTO CONTO delle deliberazioni del Consiglio Comunale, da approvarsi in pari seduta della presente, relative:

- alla determinazione delle aliquote e detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;
- alla determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 5, comma 11, del decreto legge 30/12/2016 n. 244 (pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell' art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 n. 267:

- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Tributi;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale;

VISTO il D. LGS. n. 267/2000;

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti	N. 12
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 12
- Voti favorevoli	N. 9
- Voti contrari	N. 3 Civetta, Andena. Faccini

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2017**:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,76%**;
- aliquota prevista per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, iscritti nelle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 e C06: **0,96%**;
- aliquota prevista per le aree fabbricabili: **0,96%**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,4%**;
- aliquota prevista per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero, anche se non iscritti all'AIRE: **0,46%**

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,

per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

- Presenti	N. 12
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 12
- Voti favorevoli	N. 9
- Voti contrari	N. 3 Civetta, Andena, Faccini

proclamato dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.

.....

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ALBASI Dr. Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito del Comune di Rivergaro all'indirizzo: www.comune.rivergaro.pc.it nella Sezione "Albo Pretorio on Line" per quindici giorni consecutivi.

Rivergaro, li 10/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on Line

Rivergaro, li _____,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sintecop, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mezzadri Dr.ssa Elena)
